

**MESSAGGIO**  
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente il prolungamento dell'obbligo scolastico  
sino al quindicesimo anno di età

(del 13 giugno 1950)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

E' noto che l'applicazione della legge federale 24 giugno 1938 sull'età minima dei lavoratori venne a creare una nuova situazione e ad imporre obblighi nuovi ai Cantoni nei quali, come nel nostro, il limite della scolarità obbligatoria era di 14 anni. L'art. 4 disponeva infatti: «I lavoratori occupati negli stabilimenti ai quali è applicabile la presente legge devono aver compiuto i quindici anni». L'Autorità federale rivolgeva ai Cantoni l'invito di «lavorare intensamente per preparare le necessarie trasformazioni in materia di tirocinio e di formazione professionale» e, mentre aveva dapprima accolto le domande di rinvio presentate da alcuni Cantoni, fra i quali il nostro, nel marzo 1940 decretava l'immediata entrata in vigore della legge su tutto il territorio della Confederazione.

Gli studi preparatori, che già erano stati iniziati, furono intensificati anche da noi, e il 10 giugno 1941 veniva presentato a codesto Consiglio il messaggio proponente l'istituzione dei corsi diurni di avviamento alle arti e ai mestieri e altre modificazioni della legge sull'insegnamento professionale. Il progetto di decreto che completava il suddetto messaggio fu approvato senza modificazioni il 6 ottobre 1941, e subito furono creati i primi corsi di avviamento professionale. Si sa che essi sono destinati ai giovinetti dell'uno e dell'altro sesso i quali, dopo essere stati prosciolti dall'obbligo di frequentare le scuole elementari e maggiori, si propongono di iniziare un regolare tirocinio quando abbiano raggiunto i 15 anni.

La legge dispone che «i corsi di avviamento professionale sono obbligatori per i giovani che si trovano nelle condizioni suddette». Ma si tratta di una obbligatorietà relativa, poichè coloro che a 14 anni non hanno ancora deciso se diventeranno apprendisti, o, pure avendone già l'intenzione non la dichiarano per sottrarsi alla frequenza dei corsi, sfuggono all'applicazione della legge.

Così si spiega il fatto che, sopra un numero di prosciolti dall'obbligo scolastico variante negli ultimi dieci anni fra il minimo di 1.800 e il massimo di 2.300 circa, soltanto da 450 a 500 furono gli alunni dei corsi di avviamento professionale.

Tenuto conto degli allievi quattordicenni che continuano gli studi in scuole di vario tipo e grado, e di quelli che, per mezzo dell'Ufficio di orientamento professionale, trovano un'occupazione qualsiasi, (e si noti che essi furono molto numerosi nei passati anni di «alta congiuntura» in tutti i campi di attività), rimangono pur sempre parecchie centinaia di giovinetti dell'uno e dell'altro sesso i quali non hanno, dai 14 ai 15 anni, alcuna occupazione. La statistica degli ultimi dieci anni indica un minimo di 265 e un massimo di 900.

---

Da molto tempo l'Autorità scolastica si occupa di tale problema e studia i mezzi per giungere a ottenere che l'anno «di attesa» attualmente esistente sia occupato in maniera efficace. E' chiaro che la migliore utilizzazione con-

siste nella frequenza dei corsi di avviamento, i quali dovrebbero accogliere tutti coloro che poi si dedicano a un tirocinio; ma è altrettanto evidente che ciò non si potrà ottenere fino a quando esista la possibilità di sottrarsi alla frequenza dei corsi stessi. Se invece si prolunga fino a 15 anni l'obbligatorietà scolastica, tutti coloro che hanno deciso di diventare apprendisti e ne hanno almeno l'intenzione si iscriveranno per i corsi di avviamento, la cui frequenza darà loro i vantaggi che l'esperienza ha già reso evidenti.

Per avere una chiara idea della situazione attuale si deve tener presente la statistica compilata dagli ispettori scolastici, che si riferisce agli alunni e alle alunne nati nel 1935 e che alla fine dell'anno scolastico 1948/49 furono prosciolti dall'obbligo della frequenza.

Si tratta, in complesso, di 1.716 allievi e allieve, di cui:

- 551, ossia il 32,10 %, frequentarono i corsi di avviamento professionale;
- 357, ossia il 20,80 %, frequentarono scuole diverse (scuole d'arti e mestieri, scuole commerciali comunali, ginnasi, scuole private);
- 37, ossia il 2,16 %, andarono in scuole o corsi di economia domestica;
- 23, ossia l'1,34 %, si iscrissero alla scuola agricola di Mezzana.

Gli allievi che, in un modo o nell'altro, continuarono gli studi o iniziarono la loro formazione professionale, furono quindi in tutto 968, ciò che corrisponde al 56,4 % del totale.

Rimangono fuori della schiera 748 giovinetti e giovinette, che rappresentano il 43,6 % del numero complessivo. Nello stato attuale della nostra legislazione, nessun provvedimento è previsto a favore di queste molte centinaia di giovani « disoccupati ». Non si deve dimenticare che molti di essi, pur senza averlo previsto, a 15 anni diventarono apprendisti d'arti e mestieri, mentre gli altri si dedicarono all'agricoltura, ai piccoli lavori non qualificati, alle faccende domestiche. E' fuori di dubbio che sarebbe stato preferibile fornir loro un complemento di istruzione elementare, e anche, anzi specialmente, un primo avviamento al lavoro.

Partendo da questo principio è stata studiata la modificazione della legge sull'insegnamento elementare nel senso dell'aggiunta di un anno di scolarità obbligatoria, e della estensione delle scuole di avviamento professionale.

---

Facendosi interprete dell'opinione ormai prevalente nel paese, il collegio degli ispettori scolastici ha ripetutamente affermato la necessità di prolungare l'obbligo scolastico da 14 a 15 anni, pur mantenendo l'inizio della scolarità a 6 anni. E' noto, infatti, che nelle discussioni sul problema dell'istruzione elementare fu più volte affacciata l'idea di ritardare l'inizio della scuola a 7 anni; ed è pure noto che i sostenitori di tale idea facevano molte volte assegnamento sul parere di medici scolastici, oltre che sulla legislazione vigente in altri Cantoni e in altri Stati. Ma si può ritenere ormai di gran lunga prevalente da noi la convinzione che i nostri fanciulli raggiungono a sei anni un grado di sviluppo sufficiente per poter frequentare la scuola senza inconvenienti o danni di sorta per la loro salute; la legge attuale prevede già, del resto, il ritardo fino ai 7 anni per motivi di salute. Il secondo capoverso dell'art. 51 della legge sull'insegnamento elementare dispone infatti quanto segue:

« Ad istanza della famiglia o del maestro, sentito il parere del medico delegato, possono essere rimandati all'anno scolastico successivo quei fanciulli lo sviluppo fisico o psichico dei quali è meritevole di speciali riguardi ».

Qualche discussione si è avuta circa la data di compimento dei 6 anni che ha da valere per l'inizio dell'obbligo scolastico. Si sa che la legge vigente prescrive (art. 51, primo capoverso) quanto segue:

«Devono essere iscritti alla scuola elementare tutti i fanciulli d'ambo i sessi che, all'apertura della medesima, hanno compiuto il loro sesto anno di età, o lo compiano pel 31 dicembre dello stesso anno al più tardi».

Esaminando il progetto di «codice della scuola» la Commissione Speciale accettava a Piotta la proposta di inserire nell'art. 32, il quale prevede una istruzione elementare obbligatoria per tutti i fanciulli dei due sessi fino ai 15 anni, la previsione dell'inizio a 6 anni «compiuti entro il 31 agosto». Ma nella sessione dello scorso autunno a Locarno fu ripristinata la disposizione attualmente in vigore. Non appariva, infatti, come si potessero giustificare le date 31 agosto o del 30 settembre (da qualche parte era stata affacciata anche la proposta di fissare come punto di riferimento la data di apertura della scuola, che varia da uno a un altro Comune!), le quali hanno un valore puramente indicativo e arbitrario, mentre la data del 31 dicembre rappresenta almeno la fine dell'anno solare e ha valore per tutto quanto riguarda lo stato civile. Giova pure ricordare che l'esperienza di parecchi decenni ha dimostrato l'opportunità della norma sancita dall'art. 51 della legge sull'insegnamento elementare.

La proposta presentata dal collegio degli ispettori formò oggetto di esame da parte della Commissione cantonale degli studi e della Sottocommissione dell'insegnamento elementare. Con voto unanime l'una e l'altra si dichiararono d'accordo di mantenere l'inizio della scolarità a 6 anni e di prolungare la stessa obbligatoriamente fino ai 15 anni. Unanime fu pure l'adesione al principio che l'anno aggiunto sia dedicato all'avviamento al lavoro. La prova fatta negli anni passati dai corsi di avviamento è chiara e decisiva: essa ha dimostrato nel modo più evidente che i nostri giovanetti quattordicenni vogliono e sanno lavorare e, dimostrando intelligenza abilità entusiasmo nel lavoro, si assicurano la possibilità di anticipare gli esami di fine tirocinio, ossia di ricuperare almeno in parte — e spesso in buona parte — l'anno di attesa loro imposto.

Ora, come si è visto sopra, gli allievi e le allieve che frequentarono i corsi di avviamento professionale sono il 32,10 % del totale dei quattordicenni. Per essi il problema è risolto già nell'attuale legislazione in maniera efficace, assai più efficace di quanto si sarebbe ottenuto prolungando semplicemente la scolarità obbligatoria mediante l'aggiunta di una quarta classe alle scuole maggiori, di una nona classe alle scuole primarie di grado superiore.

Occorre sottolineare questo aspetto della progettata riforma, che è di capitale importanza. Il prolungamento dell'obbligo scolastico fino ai 15 anni non deve significare l'aggiunta di una classe alle scuole esistenti e di alcune righe al loro programma. Soltanto gli scolari quattordicenni che non hanno raggiunto la terza classe della scuola maggiore o l'ottava classe elementare potranno rimanere come «allievi» ancora per un anno nella scuola maggiore o nella scuola elementare di grado superiore.

L'esperienza fatta nei corsi di avviamento professionale ha chiaramente dimostrato che a 14 anni i nostri ragazzi hanno più desiderio e bisogno di lavorare che non di continuare a studiare, anche se i docenti si sforzano di dare allo studio un indirizzo pratico e formativo.

---

Pure riconoscendo tutto il valore pratico e formativo degli attuali corsi di avviamento professionale, che secondo il nostro progetto devono diventare vere e proprie «scuole» con orario completo, da molte parti è stato espresso il pensiero che i giovinetti i quali a 14 anni non hanno percorso tutto il ciclo della scuola elementare, e cioè non hanno raggiunto la terza classe maggiore o l'ottava elementare, abbiano a ricavare maggior profitto dalla continuazione della scuola ancora per un anno anzi che dalla frequenza di una scuola di avviamento. Da parte di coloro che sostengono tale soluzione si insiste, con

fondate ragioni, sull'opportunità che i ragazzi non perfettamente « regolari » abbiano la possibilità di completare la loro formazione e maturazione sotto la guida dell'insegnante che li ha seguiti nel corso degli studi e che, conoscendoli bene, può sapere meglio di qualsiasi altro quali particolari cure vanno loro rivolte.

Un problema che ha pure una grande importanza è quello che si riferisce alle ragazze quattordicenni. Quando si è parlato del prolungamento dell'obbligatorietà scolastica non si è fatta dapprima alcuna distinzione tra ragazzi e ragazze e si è pensato di adottare per tutti il medesimo provvedimento. Ma anche qui si sono affacciate osservazioni e considerazioni meritevoli di attento esame. Basta infatti riflettere un momento alla situazione della maggior parte delle nostre famiglie e alla natura della nostra economia per rendersi conto della notevole differenza che esiste tra giovinetti e giovinette quattordicenni per quanto riguarda l'attività che essi possono svolgere e quindi il posto che possono occupare nella vita della famiglia. Mentre il ragazzo che rimane in casa può solo in pochissimi casi fare qualche cosa di utile, si può affermare che tutte le ragazze quattordicenni possono collaborare in misura notevole al migliore andamento dell'economia familiare. Ed ecco perchè riteniamo necessario stabilire una netta distinzione tra i quattordicenni dell'uno e dell'altro sesso, e prolungare l'obbligo della scolarità solo per i ragazzi, mentre le ragazze continueranno a ottenere a 14 anni il certificato di proscioglimento.

Per quel che riguarda le scuole di avviamento professionale, le ragazze si troveranno ancora nella situazione in cui erano finora, e cioè saranno iscritte alle suddette scuole soltanto se dichiareranno di voler poi fare un tirocinio regolare in una delle professioni soggette alla legge federale sulla formazione professionale.

---

E' evidente che la progettata riforma viene a inserirsi in tutto e per tutto nel complesso dei provvedimenti che si volgono alla « formazione professionale »: nel complesso di un'attività che è insieme scolastica e sociale e alla quale il nostro Cantone ha dedicato e dedica le più attente cure. E' risaputo che da molti anni si segnala e si deplora la plethora di allievi nelle scuole secondarie, l'eccessiva affluenza ai ginnasi e al liceo, mentre per tutti coloro che non proseguono negli studi la strada naturale è quella della scuola maggiore e quindi del tirocinio nelle arti e nei mestieri. Ma non si può certo dire che la deprecata situazione dipenda da insufficienza di numero o di qualità dei corsi e delle scuole professionali; e forse non si tratta nemmeno di difetto nel funzionamento dello specifico « orientamento » professionale. Bisogna pensare che l'istruzione che si indica genericamente come « secondaria » o « media », sia essa di tipo umanistico o scientifico, esiste da secoli, mentre l'insegnamento professionale, che ora ha preso il nome più appropriato di « formazione » professionale esiste da pochi decenni soltanto.

Possiamo affermare che il nostro Cantone ha fatto e va facendo considerevoli sforzi, ha sopportato e sopporta notevoli sacrifici per la formazione professionale.

---

Abbiamo detto che la riforma di cui si tratta è da inserire nel vasto e vario programma della formazione professionale, come quella che rafforza la base delle scuole di avviamento già esistenti e ne prepara altre, per accogliere i quattordicenni i quali entreranno nella vita di lavoro che li attende con una conoscenza pratica immediata sostanziale della vita stessa, con qualche familiarità col disegno e col lavoro manuale, acquistata mediante le esercitazioni pratiche nei laboratori.

Tale è appunto il desiderio, tale il proposito di ciascuno degli enti che hanno pensato all'opportunità del prolungamento dell'obbligo scolastico e che si sono preoccupati di renderlo efficace e formativo. Si può dire, per ciò, che la prospettata riforma altro non è se non l'attuazione immediata di un principio implicitamente affermato nel progetto di codice della scuola con la decisione di portare a 15 anni il limite della scolarità obbligatoria. Ne consegue che la riforma stessa dovrebbe trovare la sua attuazione appena fosse accettato il codice suddetto.

Ma un'esperienza ormai decennale ha dimostrato non soltanto la necessità sibiene anche l'urgenza di colmare il vuoto creato dalla legge federale sull'età minima dei lavoratori, di occupare utilmente le centinaia di giovinetti e giovinette che a 14 anni, prosciolti dall'obbligo scolastico, non sanno che cosa fare: l'utile occupazione consiste nella frequenza delle scuole di avviamento.

Così, nello stesso modo con cui il decreto legislativo 28 agosto 1946 istituente la scuola di amministrazione presso la scuola cantonale di commercio, e quello del 30 gennaio 1948 che ha prolungato da 7 a 8 mesi la durata minima delle scuole elementari, hanno attuato la soluzione di due problemi che già erano virtualmente risolti nel progetto di codice della scuola, così appare oggi necessaria e urgente la soluzione di quest'altro problema.

Per quanto concerne la spesa inerente all'attuazione della riforma si possono fare le seguenti previsioni. Per la ripartizione dei ragazzi quattordicenni che potranno frequentare ancora per un anno la scuola maggiore o quella di grado superiore vi sono a disposizione 240 scuole, così che l'aumento della scolarità nelle medesime sarà insignificante, e solo in qualche rarissimo caso bisognerà provvedere a un aumento di sezioni o allo sdoppiamento.

Quanto alle scuole di avviamento si può dire che le 37 sezioni attualmente esistenti in 10 sedi potranno assorbire la maggior parte dei nuovi allievi, e si avrà quindi solo l'aumento di 4 o 5 sezioni con una spesa di 30 a 40.000 franchi. Spesa maggiore domanderanno invece i corsi autonomi di avviamento agricolo, di cui si prevede la possibilità di creazione.

---

Il progetto di decreto che facciamo seguire si riferisce alle leggi sull'insegnamento elementare e sull'insegnamento professionale, modificando gli art. 35 e 53 della prima e introducendo un capitolo nell'altra.

Se invece, come ci auguriamo, la riforma potrà essere introdotta con l'adozione del Codice della scuola, vi è da modificare solo l'art. 32 del progetto, che dovrebbe avere la seguente formulazione:

« Art. 32. — L'istruzione elementare è obbligatoria per tutti i fanciulli di sesso maschile domiciliati nel Cantone, dai 6 anni compiuti entro il 31 dicembre fino ai 15 anni.

« Per le ragazze l'obbligo della frequenza cessa a 14 anni.

« Il Consiglio di Stato potrà consentire in casi speciali che nei Comuni dove esistono case dei bambini sussidiate giusta l'art. 17 della presente legge « il primo anno di scuola vi sia seguito ».

Il capitolo relativo alle « Scuole di avviamento professionale » verrebbe inserito come capitolo III del titolo IV: « Insegnamento professionale ».

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:  
*Galli*

Il Cons. Segr. di Stato:  
*Bernasconi*

**DECRETO LEGISLATIVO**  
che modifica le leggi sull'insegnamento elementare  
e sull'insegnamento professionale

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
su proposta del Consiglio di Stato,

*decreta:*

*Art. 1*

L'art. 35 della legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento elementare è modificato come segue:

« Art. 35. — L'istruzione elementare è obbligatoria per tutti i fanciulli di sesso maschile domiciliati nel Cantone, dai 6 ai 15 anni.

Per le ragazze l'obbligo della frequenza cessa a 14 anni.

- §. Nei Comuni dove esistono case dei bambini sussidiate dallo Stato giusta l'art. 13 della presente legge, la prima classe elementare potrà essere affidata alle stesse ».

*Art. 2*

L'art. 53 della suddetta legge è modificato come segue:

« Art. 53. — Nessun allievo è liberato dall'obbligo scolastico prima di aver ottenuto il certificato di proscioglimento rilasciato dall'ispettore a 15 anni per i ragazzi e a 14 per le ragazze.

Uno speciale assolutorio è rilasciato agli allievi i quali, superato il grado inferiore, si iscrivono al ginnasio ».

*Art. 3*

L'art. 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1941, che modifica e completa la legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento professionale, è abrogato e sostituito dai seguenti articoli, che formano un capitolo della suddetta legge intitolato « Scuole di avviamento professionale »:

« Art. 1. — Scuole di avviamento professionale con indirizzo artigiano o commerciale sono istituite nelle diverse regioni, con lo scopo di facilitare ai giovani l'apprendimento di una professione e il loro collocamento a tirocinio.

- § 1. Queste scuole, generalmente divise per sesso, sono istituite presso la sede dei corsi per apprendisti, coi quali hanno possibilmente in comune la direzione e il corpo insegnante. Esse possono venir create anche in altre località che ne abbiano manifesto bisogno per i lavori ai quali la popolazione si dedica, quando però sia assicurata la frequenza di almeno 15 allievi.
- § 2. Qualora non sia possibile istituire laboratori scolastici, gli allievi seguono le lezioni teoriche in una sede vicina al loro domicilio e le lezioni pratiche in altra sede, appositamente attrezzata e utilizzata alternativamente da più scolaresche.
- § 3. Scuole di avviamento agricolo possono essere istituite nelle regioni rurali, allo scopo di dare ai giovani una istruzione elementare che permetta loro di coadiuvare nell'esercizio di un'azienda o di prepararsi alla frequenza di una scuola agricola ».

« Art. 2. — Le scuole di avviamento professionale sono obbligatorie per tutti i giovani di sesso maschile che hanno compiuto il 14.mo anno e sono in possesso della licenza di scuola maggiore o del grado superiore.

- § 1. I ragazzi quattordicenni che non posseggono la suddetta licenza possono frequentare le scuole di avviamento professionale oppure una di quelle menzionate nel § 4 di questo articolo, qualora siano adempite le condizioni richieste per l'ammissione. In caso diverso, essi sono obbligati a frequentare ancora per un anno la loro scuola.
- § 2. Le scuole di avviamento possono essere frequentate anche dalle ragazze quattordicenni che si propongono di iniziare un regolare tirocinio quando abbiano raggiunto il 15.mo anno di età, e ciò indipendentemente dalla classe in cui si trovano alla fine dell'anno scolastico.
- § 3. Gli allievi sono tenuti a frequentare le scuole di avviamento durante l'intero anno scolastico, anche se nel frattempo essi raggiungano il 15.mo anno. Eventuali eccezioni possono essere concesse, per seri motivi, dal Dipartimento della pubblica educazione.
- § 4. Sono dispensati dall'obbligo di frequentare le suddette scuole i giovani che seguono regolarmente le classi preparatorie istituite dallo Stato presso le scuole d'arti e mestieri, o dai Comuni presso le scuole professionali maschili femminili o miste, oppure una scuola secondaria».

« Art. 3. — I giovani che intendono dedicarsi all'agricoltura potranno iniziare a 14 anni il tirocinio agricolo o frequentare per un anno l'istituto agrario cantonale, la cui prima classe è da considerare come scuola di avviamento agricolo ».

« Art. 4. — La durata delle scuole di avviamento professionale è di nove mesi ».

« Art. 5. — Lo Stato e i Comuni facilitano la frequenza delle scuole di avviamento a coloro che abitano a più di tre chilometri dalla sede delle scuole stesse, assumendo le spese di viaggio in parti uguali. In casi speciali sarà organizzato direttamente un servizio di trasporto per gli allievi di una determinata regione ».

« Art. 6. — Materie principali di insegnamento nelle scuole di avviamento professionale sono il disegno preprofessionale, le cognizioni professionali elementari, l'italiano, il francese, l'aritmetica, la contabilità, l'istruzione civica, la geografia e il lavoro manuale.

- § 1. Le esercitazioni pratiche potranno svolgersi in laboratori scolastici o in laboratori privati. Eventuali contratti con padroni di laboratori sono stipulati dal Dipartimento della pubblica educazione.
- § 2. Nelle classi femminili s'impartisce anche l'insegnamento teorico e pratico dell'economia domestica ».

« Art. 7. — I Comuni nei quali hanno sede le scuole di avviamento devono mettere a disposizione i locali e provvedere all'arredamento delle aule, alla illuminazione, al riscaldamento e alla pulizia.

§. Eccezionalmente lo Stato fornisce alle scuole i locali necessari dove esso possiede istituti o edifici scolastici disponibili. Anche in questo caso ai Comuni incombe l'obbligo dell'arredamento, dell'illuminazione, del riscaldamento e della pulizia ».

« Art. 8. — Quando le scuole di avviamento devono servire a più Comuni, questi sono, per decisione del Consiglio di Stato, costituiti in consorzio.

- § 1. Tutte le spese, comprese quelle del trasporto degli allievi, sono ripartite fra i Comuni consorziati in ragione del numero degli allievi di ciascun Comune.

§ 2. I Comuni i quali, per la loro distanza o per altro motivo, non possono essere compresi nel consorzio, devono versare al Comune dove la scuola ha sede un contributo annuo non superiore a Fr. 50.— per allievo, anche se fanno già parte di un altro consorzio ».

« Art. 9. — I Comuni che organizzano le scuole e rispettivamente i consorzi hanno l'obbligo di fornire gratuitamente il materiale scolastico agli allievi.

§ 1. Essi provvederanno inoltre a organizzare a loro spese un servizio di refezione per coloro i quali non possono rincarare a mezzogiorno.

§ 2. I Comuni da cui provengono gli allievi devono contribuire alle spese per la refezione nella misura che sarà fissata dal regolamento ».

« Art. 10. — Agli alunni delle scuole di avviamento sono applicabili le disposizioni della legge sull'insegnamento elementare per quanto riguarda i doveri relativi alla obbligatorietà della frequenza ».

#### Art. 4

Il presente decreto, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.

---